REGOLAMENTO (CEE) N. 3558/73 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1973

che autorizza il Regno Unito a sospendere temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili agli sgombri e suri importati in provenienza dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri;

considerando che il governo del Regno Unito ha chiesto una tale sospensione totale per gli sgombri e suri morti, non atti all'alimentazione umana, della sottovoce tariffaria ex 05.15 A II della tariffa doganale comune per il periodo del 1° gennaio al 31 dicembre 1974;

considerando che tale sospensione avrà effetto favorevole sugli scambi fra gli Stati membri; che occorre pertanto dare seguito alla richiesta del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il governo del Regno Unito è autorizzato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, a sospendere totalmente il diritto doganale applicabile alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri di sgombri e suri, morti, non atti all'alimentazione umana della sottovoce ex 05.15 A II della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.